

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. III *QUATER*, R.G. n. 5621/2015;

2. Nome del ricorrente: GRIMALDI ELEONORA, c.f. GRMLNR84L56A433I.

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*,

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente *pro tempore*,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;
- del D.A. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso a n. G14405 pubblicato in data 16 ottobre 2014 e dei successivi provvedimenti;
- del D.M. del Ministero della salute del 7 marzo 2006 e s.m.i. recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale e di tutti gli atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3,33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, L. N. 264/1999 E DELL'ART. 7, COMMA 2, DREL D.M. 5 FEBBRAIO 2014 N. 85. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Di recente è stata attuata la graduatoria unica per l'accesso al C.D.L. di Medicina e Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura. Stesso modello si segue per le specializzazioni *post lauream*. Nonostante i proclami successivi ed antecedenti al D.M. 7 marzo 2006 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale*", però, non si è optato per la graduatoria unica nazionale per tale corso triennale di specializzazione.

L'illegittimità di tale scelta secondo la giurisprudenza. Così come statuito dal Consiglio di Stato "*l'ammissione al corso di laurea non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascun Ateneo e dal numero di concorrenti presso ciascun Ateneo, ossia fattori non ponderabili ex ante. Infatti, ove in ipotesi il concorrente scegliesse un dato Ateneo perché ci sono più posti disponibili e dunque maggiori speranze di vittoria, la stessa scelta potrebbero farla un numero indeterminato di candidati, e per converso in una sede con pochi posti potrebbero esservi pochissime domande*" (Cons. Stato, VI, Ord. 18 giugno 2012, n. 3541). Anche il MIUR, d'altra parte, ha dimostrato di condividere i superiori principi ben prima della graduatoria unica relativa ai CdL in Medicina, Veterinaria e

Architettura. Lo si può ricavare dal provvedimento di rettifica dell'Università di Napoli Federico II che, in sede di bando di ammissione, aveva interpretato il sistema delle opzioni in maniera contrastante rispetto ai principi della L.n. 240/10. Secondo quell'Ateneo il punteggio ottenuto all'esito del test unico avrebbe potuto essere speso solo per ottenere l'ammissione al primo corso di laurea prescelto (Medicina o Odontoiatria) mentre invece la seconda opzione avrebbe potuto essere spesa (con il punteggio ottenuto) “*solo per una successiva ed eventuale graduatoria che verrebbe redatta 'qualora residuino dei posti'*”.

Non v'è dubbio, quindi, che la scelta di usare la graduatoria unica, esclusivamente, mediante aggregazione di 2, 3 o 4 sedi è illegittima e parte ricorrente, ove all'esito degli scorrimenti risultasse titolare di un punteggio sufficiente ad ottenere l'ammissione, ha diritto alla stessa.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 195 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7 MARZO 2006. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.

La prova, per espressa previsione della *lex specialis*, doveva svolgersi con modalità che garantissero l'anonimato.

A differenza di quanto disposto dal D.M., nella Regione Lazio risulta che il questionario su cui i concorrenti hanno ragionato sulle varie domande, annotando le risposte rassegnate che poi avrebbero ricopiato nella scheda risposte, non è stato fatto riporre all'interno della busta piccola ma in quella grande unitamente al foglio risposte.

La Commissione, pertanto, nella sua normale attività di apertura delle buste e di successiva correzione manuale degli elaborati ha inevitabilmente preso visione del questionario personale dei ricorrenti ove, come è ovvio, erano presenti segni di riconoscimento di tutti i candidati o, quanto meno, di tutti quelli che si fossero voluti segnalare alla Commissione.

Tale *modus procedendi*, a parere del Collegio del T.A.R., ha violato il principio dell'anonimato che deve presiedere allo svolgimento delle prove selettive, così come ai concorsi a pubblici impieghi. (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 4 luglio 2014, n. 3062).

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI.

Stante le previsioni del bando, i candidati, previo riconoscimento all'ingresso presso la sede d'esame, dopo l'apertura del plico da parte della commissione, ricevono un modulo anagrafico, un modulo risposte ed il questionario.

Il modulo anagrafica quindi è stato consegnato a ciascun candidato, che lo ha compilato inserendo i dati. Nessuno, poteva controllare quali generalità fossero state ivi indicate e, quantomeno in linea teorica, si è reso possibile lo scambio di persona. Ben potendo infatti ogni candidato, senza alcun controllo, compilare la scheda anagrafica con dati di altro soggetto, interessato alla vincita del concorso, per il quale svolgere il compito.

Così facendo, dunque, si è violato palesemente il principio basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato da parte dei candidati. Il modulo risposte ed il modulo anagrafica, non erano provvisti di un codice a barre o di un codice identificativo, è stato effettuato esclusivamente un controllo all'ingresso dei candidati in aula, ma dopo lo svolgimento della prova, ed al momento della consegna, nessuno ha verificato che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero veritieri e che quindi l'elaborato fosse effettivamente di paternità di quel candidato.

Vi è, infatti, un metodo semplicissimo per far convivere i principi dell'anonimato e della certezza della paternità del compito, garantendo l'anonimato, metodo universalmente utilizzato, del resto, nei pubblici concorsi. Esso consiste nella dotazione ai candidati di un cartellino, un adesivo o supporto simile preparato dall'Amministrazione con l'indicazione prestampata delle generalità del concorrente che si è preventivamente iscritto alla prova e, pertanto, ha fornito i propri dati all'Amministrazione. In mancanza di tale supporto, essendo consentito a tutti i concorrenti di poter inserire le proprie generalità e mancando un controllo finale dei dati ivi inseriti, non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori di quelle prove tenutesi presso ogni sede. La graduatoria regionale, quindi, è totalmente falsata.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI BUON ANDAMENTO.

Alla luce di quanto premesso in fatto ed in particolare circa le evidenti illegittimità riscontrate durante la prova di concorso, si palesa la sequela di violazioni perpetrate dall'Amministrazione, con riferimento ai basilari principi fondanti lo svolgimento di pubblici concorsi.

Innanzitutto è patente la totale assenza di un'adeguata istruttoria, (o quantomeno se condotta non conosciuta conferente), riferita al numero dei partecipanti in relazione ai posti messi a concorso.

Tale situazione viene aggravata dal comportamento assunto dalla Regione sostanziatosi da un lato con la presa d'atto dell'elevato numero dei partecipanti, tale da indurla ad istituire, ulteriori sottocommissioni, al fine di suddividere i candidati, ma dall'altro senza alcuna effettiva determinazione contestuale nel disporre ad esempio: un aumento dei membri della Commissione o l'individuazione di una sede maggiormente idonea ad ospitare una procedura selettiva con un numero così elevato di partecipanti.

Inoltre la Regione a non adottare provvedimenti per aumentare il numero delle Commissioni o dei commissari o adoperarsi per la scelta di sedi in grado di ospitare un numero tanto elevato di partecipanti, garantendo così il regolare svolgimento della selezione.

Dunque l'Amministrazione avrebbe dovuto agire comunque in autotutela, una volta riscontrata la

totale irregolarità dello svolgimento del concorso, annullando l'intera procedura.

V. VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E BUON ANDAMENTO.

A tenore dell'art. 1 c. 2 del D.P.R. 487/1994 *“Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità”*. Partiamo da un dato incontestabile, in nessuna sede il concorso si è svolto secondo modalità atte a garantirne l'imparzialità. Dalla segnalazione anonima di un commissario, si è avuta conferma che *“le dimensioni della sala erano tali da non consentire che le singole prestazioni potessero essere distanziate con il risultato che i candidati alla prova d'esame erano disposti uno accanto all'altro. Una tale sistemazione ha reso estremamente difficile (se non impossibile) al personale che doveva garantire il regolare svolgimento del concorso, impedire un eventuale scambio d'informazioni tra i partecipanti.*

Devo sottolineare che la vicinanza fra i singoli candidati (letteralmente stipati uno affianco all'altro), ha reso improbo il compito assegnato alla Commissione d'Esame di rendere impossibili eventuali scambi di informazioni tra i partecipanti, con il risultato di non poter garantire su questo punto”. Queste affermazioni provano ciò che trova riscontro anche nelle centinaia di segnalazioni raccolte, ovvero che le aule non fossero sufficienti a contenere l'elevato numero di partecipanti e di conseguenza la violazione delle prescrizioni sul regolare svolgimento delle prove.

VI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il test, per sua natura, è sempre stato caratterizzato da “fughe di notizie”, aiuti dall'esterno e dall'interno dell'aula. E' la modalità “a crocetta” stessa ad incentivare ed aiutare questi illeciti metodi, giacché bastano davvero pochi minuti per copiare qualche risposta in più e decidere il destino di questo e quel concorrente. E' stata proprio la gestione del concorso, ad aver causato questa *debacle* che ha portato al congelamento della prova in Sicilia e, soprattutto, a pregiudicare l'esito finale. Dalle numerose segnalazioni, emerge coralmente come fosse pressoché costante l'utilizzo di ausili tecnici per lo svolgimento del test. “È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri” (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049). Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai ricorrenti, che, a differenza degli altri concorrenti, hanno subito una gestione della prova non conforme a legge. Nella specie, non potendo escludersi nessuno dei candidati perché non colpevolmente fruitori dei vantaggi, sono i ricorrenti che devono essere ammessi.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.

Anche quest'anno, l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte della S.V. Illustrissima. In seguito alla perizia compiuta sui quesiti del concorso in oggetto si riscontra la composizione da parte della Commissione di un alto numero di domande imperfette, in alcuni casi anche errate e/o fuori programma.

Gli stessi periti hanno ritenuto che *tutte le imprecisioni e inesattezze riscontrate possono aver introdotto un bias in grado di alterare il risultato conseguito dallo studente nella soluzione del test, considerata anche la tensione insita in questo tipo di prove che, in linea di massima, è il primo concorso pubblico della vita del candidato.*

Per quanto più in particolare riguarda parte ricorrente, si evidenzia come tali "imperfezioni" abbiano inciso in maniera palese e diretta sullo "sfortunato" esito della sua prova e, per converso, sulla sua collocazione in graduatoria.

In virtù dell'erronea formulazione di tali quesiti, la prova di parte ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata e, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli stessi venissero espunti parte ricorrente sarebbe stata ammessa.

Non v'è dubbio, allora, che tutti i quesiti contestati debbano dar vita all'attribuzione del punto promesso.

La confusione ulteriore creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito.

Non v'è dubbio, quindi, per tali peculiarità che la prova svolta non sia affatto idonea alla selezione dei più meritevoli in quanto la presenza di tali domande, differentemente percepite dai vari candidati, ha creato *"una disparità (impossibile da rendicontare "ex post") tra coloro che avevano già avuto occasione di incrociare detti quesiti e coloro che, per qualsiasi motivo, non li avevano ancora affrontati"* (T.A.R. Brescia, n. 1352/12, cit.), o nel caso che ci occupa, tra coloro che deliberatamente avevano deciso di non soffermarsi su tali quesiti e, quindi, fortunatamente si sono ritrovati quanto meno a perdere meno tempo.

Tutto ciò ha creato una situazione con tante e variabili da rendere impossibile individuare un unico criterio per escludere o accogliere una soluzione in grado di eliminare tale *gap*.

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 5 FEBBRAIO 2014, N. 85.

Stante quanto risulta dall'esito dell'accesso, la Commissione e la ditta privata incaricata della correzione dei compiti non hanno redatto alcun verbale di tale operazione. E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione.

Inoltre com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'ideale rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima.

Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull'attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova, consumandosi, quindi, l'inesistenza di quell'attività e materializzandosi un vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente (cfr., da ultimo, proprio T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 22 maggio 2014, n. 5457; in termini CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

IX. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

All'esito dell'accesso agli atti abbiamo appreso che l'attività di elaborazione dei quesiti non è stata verbalizzata.

Autorevolissima Giurisprudenza, mai confutata nel merito, e proprio in subjecta materia ha chiarito che *“consegue che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale”*. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”*, e cioè requisito *“richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”* (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; *adde*: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

La mancanza di qualsiasi verbale attestante l'elaborazione dei quesiti, inoltre, elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Le censure che conclusivamente si devono formulare, sono la *violazione delle regole di trasparenza* e della *buona amministrazione* della pubblica amministrazione, nonché l'*eccesso di potere per sviamento*, che si denunciano.

X. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL D. DIR. 24/04/2012, N. 47 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E *PAR CONDICIO* DEI CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Degli errori su tali domande, tuttavia, il Ministero si è avveduto solo dopo la correzione e la pubblicazione delle graduatorie e, si badi bene, su segnalazioni da parte dei singoli candidati.

Si è, in altre parole, verificato ciò che la complessa le specialis di concorso aveva in tutti i modi cercato di evitare e cioè che in fase di correzione i commissari sapessero a chi apparteneva quel dato punteggio.

La violazione dell'anonimato, quindi, è duplice ed eclatante:

In primis in quanto alla Commissione sono state sottoposte le censure "interessate" dei vari candidati evidentemente non più anonimi;

in secondo luogo perché il singolo commissario ha saputo a quale quesito era interessato il candidato da agevolare.

3.2.1 Sunto dei motivi aggiunti:

I. SULLA SUSSISTENZA DI POSTI DISPONIBILI PRESSO IL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PER GLI ANNI 2014/2017 RESI NOTI DALLA REGIONE LAZIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 4 DEL D.LGS. 17 AGOSTO 1999 N. 368. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, 35, 51 COSTITUZIONE, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI PROVENIENTI DELLA P.A. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 97 COSTITUZIONE. ARBITRARIETÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL FABBISOGNO E DELLA CAPIENZA STRUTTURALE.

Il contenzioso di cui ci si occupa concerne in primo luogo la copertura del contingente dei posti disponibili.

Attualmente, a fronte degli 85 posti che venivano banditi per il corso in oggetto, considerati i 74 tirocinanti frequentanti il corso, i posti vacanti relativamente al triennio 2014/2017 sono 11.

A rigore di quanto reso noto dall'Amministrazione, analizzando la graduatoria pubblicata nel B.U.R.L. n. 100 del 16 dicembre 2014, è palese che la Grimaldi rientri tra i posti disponibili, ricoprendo questa la posizione n. 354 a sole 5 posizioni di distanza dall'ultimo degli ammessi (Pascuzzo Giuseppina) per di più ex aequo considerato il medesimo punteggio conseguito (76 punti) da entrambe.

Risulta allora palese l'attuale disponibilità dei posti che potrebbero venire coperti da parte istante in ossequio ai principi - riferibili alla materia del c.d. "numero chiuso" ma che si possono estendere per analogia al caso di specie - della capienza strutturale degli Atenei e del soddisfacimento del fabbisogno formativo.

La riassegnazione dei posti resi noti da parte resistente non farebbe derivare alcun annullamento della procedura concorsuale e nemmeno prospetterebbe una lesione nei confronti dei soggetti che a loro tempo superavano la prova prevista e che attualmente frequentano il corso.

II. SULLA DOMANDA ERRATA RICONOSCIUTA DALLA STESSA COMMISSIONE MINISTERIALE E SULLA CONSEGUENTE POSIZIONE IN GRADUATORIA DI PARTE RICORRENTE.

La presente censura viene dedotta e riproposta nel seguente motivo considerando la modificazione della posizione della istante a seguito dei posti disponibili dichiarati da controparte e per completezza si ripropone il motivo alla luce di tale nuova situazione più favorevole alla ricorrente.

Per quanto in particolare riguarda parte ricorrente è palese come tale errore abbia inciso in maniera diretta sull'esito della prova sostenuta e, per converso, sulla sua collocazione in graduatoria.

L'erroneità del quesito è stata ammessa, oltre che dallo stesso Ministero, anche da molte Regioni in via di autotutela. Dunque essendo il quesito risultato fuorviante e oggettivamente mal posto, si intende in tale sede rappresentare in quale modo sarebbe venuta a mutare la situazione di parte ricorrente con l'assegnazione di un punto in più.

Come ben sintetizzato da recentissima giurisprudenza, infatti, *“se si considera il gap di differenza tra il punteggio totalizzato dai ricorrenti e quello dell'ultimo immatricolato a seguito degli scorrimenti al momento della proposizione del ricorso, il Collegio ritiene che l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili per l'immatricolazione”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

Di conseguenza la ricorrente risulta titolare di un punteggio più che sufficiente ad ottenere l'ammissione definitiva al corso di formazione specifica in medicina generale con o senza posti liberi.

III. SUL CONSOLIDAMENTO DELLA POSIZIONE ACQUISITA DA PARTE RICORRENTE. CARENZA DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SULL'ASSENZA DELLA RISERVA PROCESSUALE

Come già anticipato in fatto, immediatamente dopo l'inoltro del ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, l'istante otteneva un parere favorevole da parte del Consiglio di Stato a seguito del quale il Ministero della Salute, emanando l'atto necessario all'esecuzione del provvedimento, ammetteva la Grimaldi al corso, facendole frequentare tutte le attività programmate dal corso medesimo.

L'effettiva e regolare partecipazione della Grimaldi a tutte le attività programmate del corso in parola rappresenta diretto corollario del consenso, da parte del Ministero e della Regione, all'ammissione definitiva al corso, considerando che la partecipazione dell'istante non ha ingenerato alcun nocumento agli altri medici frequentanti e che il triennio (2014/2017) previsto sta ormai volgendo al termine.

Perciò il ricorso è dunque da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte ricorrente.

L'Amministrazione, anche a fronte del tempo trascorso, ha adottato un atto di acquiescenza da cui consegue la cessazione della materia del contendere sulla controversia, considerando anche che la frequenza e l'espletamento del corso da parte della Grimaldi è intervenuto senza riserva. La sua ammissione al corso è difatti avvenuta pleno iure e senza apposizione della c.d. "riserva processuale", appunto senza che l'Amministrazione la condizionasse all'esito del relativo giudizio (vedi Consiglio di Stato sent. 6/2016 alle cui motivazioni ci richiamiamo in toto), tant'è che l'immatricolazione interveniva a seguito di un parere del Consiglio di Stato a cui la Regione e il Ministero non avevano l'obbligo di ottemperare.

Il mancato accoglimento delle richieste di parte ricorrente, oltre a configurare un grave e irreparabile pregiudizio alla formazione professionale, comporterebbe una gravissima violazione dei principi cardine della Pubblica Amministrazione, tra cui quello c.d. del legittimo affidamento che la medesima ha riposto nell'attività amministrativa la quale le ha permesso sinora di frequentare tutte le attività programmate.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da numero 1 al numero 926 della graduatoria impugnata (Scarica allegato);

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5621/2015) nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*".

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III *Quater* del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5137/2018 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#)).